

# STATUTO DEL PARTITO “ONDA POPOLARE ITALIANA”

## Preambolo.

Ci sono principi fondamentali che devono essere difesi perché siano mantenuti a beneficio delle generazioni future; principi per cui molto sangue è stato sparso e che sono irrinunciabili. Quando questi principi sono in pericolo è dovere di ognuno riscoprirsi parte di un unico popolo e di un'unica patria.

Parole come VERITA', LIBERTA', DIGNITA', ONORE, SOLIDARIETA' non sono e non devono essere solo concetti astratti ma principi irrinunciabili della vita e del progresso della persona umana verso i propri ideali di felicità e realizzazione.

I fondatori, riconoscendo nel proprio cuore la forza di questi valori e l'amore per il proprio popolo e per la propria patria, si ripropongono di innalzare la vita politica e sociale del paese al più alto rispetto di questi valori, in aderenza ai precetti umani e culturali del popolo e della storia italiana.

## Art. 1 – Costituzione, denominazione del partito, sede, simbolo, motto e colore.

E' costituito un partito politico, ai sensi dell'art. 49 della costituzione della Repubblica Italiana, sotto la denominazione: “ONDA POPOLARE ITALIANA”. Il partito ha sede in Firenze, Viale dei Mille n. 18/b. Il simbolo del partito, di forma circolare, è costituito da tre flussi d'onda stilizzati con movimento orientato a sinistra nei tre colori rosso, bianco e verde su sfondo azzurro sfumato con la cornice esterna di colore azzurro in cui campeggiano le dodici stelle del vessillo europeo di colore giallo-oro e il nome del partito in colore bianco come da fac-simile allegato al presente statuto.

Il motto del partito è “Dal popolo per il popolo”.

Il colore del partito è il “bianco” simbolo di purezza, lealtà, luce e progresso.

## Art. 2 – Finalità

Il partito è un organismo associativo politico in cui tutti i cittadini italiani che credono nella verità, nella libertà, nella dignità, nell'onore e nella solidarietà potranno partecipare per contribuire attivamente - in ambito nazionale, europeo-comunitario e internazionale, alla promozione di una società in cui:

- La verità sia cardine delle azioni umane e regola fra tutti i soggetti ed in tutti i rapporti - siano essi politici, sociali, economici, finanziari e soprattutto mediatici - nella considerazione che la verità è il presupposto di ogni libertà.
- La libertà sia principalmente intesa come assenza di ostacoli: al rispetto dei diritti fondamentali della persona; alla tutela della famiglia ed all'istruzione dei figli; ad avere una casa per se e la propria famiglia; alla promozione dell'istruzione, della cultura e dell'informazione; alla cura della propria salute; a professare la propria religione purchè non violenta o dedita a pratiche contro l'essere umano; a svolgere con profitto la propria attività economico-lavorativa sia essa dipendente, autonoma o imprenditoriale; allo sviluppo dei commerci; all'eliminazione di ogni forma di usura; alla tutela della proprietà privata; a garantire la sicurezza del popolo nei confronti di ogni attività criminale e/o lesiva della persona e dei propri beni; alla difesa della patria e del popolo; al rispetto di quant'altro previsto dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani” approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nonché dalla “Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo” e dalla “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
- La dignità sia intesa come un diritto naturale ed inalienabile della persona al rispetto da parte degli altri e da parte di ogni istituzione pubblica e/o privata oltrechè a non essere mai privato dei propri diritti, delle proprie ragioni, della casa e dei mezzi di sostentamento necessari per se e per la propria famiglia nonché delle opportunità di lavoro e di crescita professionale.
- L'Onore sia inteso come un sentimento di orgoglio positivo per la propria integrità morale che rifugge da ogni corruzione; di fierezza per le proprie origini, la propria cultura e la propria capacità di porsi al servizio del popolo.

- La solidarietà sia sentita e promossa principalmente come dovere di supportare chi è onesto ma in difficoltà o vittima di ingiustizia e/o errori.

Nei confronti degli stranieri, i predetti principi sono intesi con giusto rispetto delle convenzioni internazionali e del principio di reciprocità, salvo ragioni di impellente e temporanea necessità a carattere umanitario.

Il partito, quindi, promuove:

- un modello di Stato democratico-costituzionale, pienamente sovrano, che consenta la partecipazione del popolo all'attività legislativa anche mediante referendum propositivi il cui risultato sia vincolante ed in cui sia garantita la partecipazione di tutti i cittadini, a tutti i livelli, con criteri assolutamente di merito, a prescindere dal genere, nella consapevolezza che solo in questo modo potranno essere al servizio del popolo i migliori talenti dell'Italia.
- un sistema fiscale equo e moderato incentrato sulla certezza del rapporto tributario e della capacità contributiva dei cittadini ed in cui la leva fiscale sia promotrice di sviluppo ed abbia la capacità di garantire, e non di ostacolare, una competizione effettiva delle imprese italiane sui mercati nel rispetto del principio di libertà d'impresa di cui all'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana nella convinzione che la libertà di impresa è fondamentale per la libertà dei commerci che, in primis, costituisce fulcro di sviluppo per l'occupazione ed il benessere del popolo nonché fonte di gettito erariale per lo stato.
- il rispetto più assoluto del principio di terzietà in tutti i rapporti in cui è parte lo stato ed ogni altra amministrazione pubblica.
- un sistema produttivo-imprenditoriale attento alla tutela dell'ambiente ed alla sicurezza sul lavoro.
- la tutela dell'ambiente da ogni forma di inquinamento e/o manipolazione.
- un sistema finanziario che tenda a privilegiare gli investimenti nei territori fonte della raccolta monetaria, rifugga ogni forma di usura e tuteli il risparmio dai pericoli relativi a strumenti finanziari ad elevato rischio.
- un sistema scolastico in cui la qualità dell'insegnamento sia sempre mantenuta ai livelli più alti, con aggiornamento della didattica alle esigenze di formazione degli allievi in ragione del costante avanzamento delle conoscenze umane, e verificata sulla base dei risultati raggiunti dai giovani, così formati, nel mondo del lavoro.
- un sistema sanitario improntato alla gestione efficiente e trasparente delle risorse con la separazione dei compiti amministrativo-gestionali e medico-sanitari in capo a soggetti che hanno già dato prova di competenza professionale nelle singole aree ed in cui vi sia pari dignità fra tutte le pratiche mediche.
- un sistema giudiziario capace di rispondere in tempi brevi e con minori costi per il popolo alla sempre maggiore richiesta di giustizia.
- la ricerca scientifica e la difesa del know-how italiano.
- la difesa della patria da ogni aggressione militare, terrorista, economico-finanziaria e di qualsiasi altro tipo.
- la difesa e lo sviluppo dei commerci.
- la difesa del diritto di ogni lavoratore ad un equo compenso ed alla pari dignità con tutti i lavoratori.
- la difesa della persona, della propria dignità, della vita e dei propri averi.
- la lotta alla corruzione, alla criminalità e ad ogni forma di schiavitù o degrado.
- il diritto alla casa ed alle opportunità di lavoro.
- la tutela delle libere professioni.
- la tutela della libertà di stampa e del diritto ad una libera informazione.
- la tutela dell'infanzia e della famiglia.
- il diritto di tutti i cittadini ad una pensione dignitosa mediante la creazione di un sistema previdenziale pubblico unitario ispirato a principi di solidarietà e contribuzione ed a criteri economico-gestionali di estrema attenzione in cui i costi di gestione non devono superare il 10% dei contributi annualmente incassati.

- il volontariato e tutte le forme di associazione che si ispirano a criteri solidaristici.
- quant'altro gli organi del partito ritengano inerente i principi e le finalità del partito stesso.

Per il raggiungimento dei suoi fini, il partito intende promuovere le attività necessarie alla comunicazione a ciascun cittadino del proprio progetto attraverso attività politico-culturali, promuovendo incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, raccogliendo fondi, istituendo o favorendo campagne di sensibilizzazione, raccogliendo firme per proposte di legge o di referendum, partecipando alla vita politica e sociale del paese attraverso la presentazione di proprie liste elettorali in tutte le circoscrizioni per le elezioni nazionali o locali ed, in particolare, promuovendo la creazione e la gestione di un proprio sito Web nonché con la presenza sui social-networks.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

I mezzi finanziari sono costituiti dai contributi versati dai soci e da quelli elargiti da enti ed associazioni, da sovvenzioni, lasciti o donazioni di terzi o associati e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Per ogni risorsa incassata deve essere rilasciata apposita ricevuta dal tesoriere del partito o da un suo delegato.

I fondi raccolti sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di partito e non possono essere distribuiti ai soci se non per rimborso di spese documentate o in adempimento di specifici obblighi contrattuali.

### **Art. 4 – Soci**

Possono essere soci del partito tutti coloro, cittadini italiani, che ne condividano i principi e le finalità.

**SOCI FONDATAORI:** coloro i quali hanno sottoscritto il presente Statuto, e che si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutta la permanenza del vincolo associativo;

**SOCI ORDINARI:** coloro i quali aderiscono al partito e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

**SOCI ONORARI:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito o possano contribuire, in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione ed alla vita del partito. Hanno carattere particolare e sono esonerati dal versamento della quota annuale. Saranno nominati ed, eventualmente, esclusi dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Presidente o da un suo delegato, previa verifica dei requisiti, su domanda personale del richiedente, in forma di autocertificazione, contenente: l'indicazione dei dati anagrafici; la dichiarazione di condivisione dei principi e delle finalità del partito; l'impegno ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni emanati dall'Assemblea del partito e/o dal Consiglio Direttivo; l'impegno a seguire con lealtà l'orientamento politico condiviso con gli organi di vertice del partito; la dichiarazione di eventuale iscrizione ad altro Movimento, associazione o Partito politico; le cariche pubbliche eventualmente pro-tempore ricoperte; la sussistenza di eventuali condanne penali; la professione esercitata; i propri recapiti; l'autorizzazione al trattamento dei propri dati.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

La violazione degli obblighi assunti in sede di iscrizione è causa di esclusione dal partito; l'esclusione è deliberata dal Presidente. Ogni socio ha il dovere di portare all'attenzione del Presidente i fatti che possano costituire violazioni degli obblighi assunti dai soci. Contro l'esclusione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

### **Art. 5 - Doveri e diritti dei soci**

I soci, persone fisiche, giuridiche o associazioni, sono obbligati a pagare la quota associativa, ad osservare il presente Statuto, le eventuali modifiche apportate allo stesso, i regolamenti e le decisioni assunte dagli organi del partito ed a mantenere sempre un comportamento degno, sia nei

confronti del partito, sia di terzi e comunque tale da non pregiudicare lo spirito ed i principi del partito nonché la dignità e l'onore degli altri soci e di terzi.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee del partito, hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'ambito delle stesse e di richiedere la convocazione dell'assemblea con uno specifico ordine del giorno raccogliendo l'adesione di 1.000 soci o di almeno un terzo dei soci.

In caso di comportamento non consono allo spirito ed ai valori del partito o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dello stesso, il Presidente, anche tramite un proprio delegato, potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, esclusione dal partito. Contro detti provvedimenti è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

Ciascun socio può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la propria volontà di recedere al Presidente, il quale lo cancella dal libro dei soci. Il socio non potrà chiedere la restituzione, neanche parziale della quota associativa versata per l'esercizio in corso.

#### **Art. 6 - Organi del Partito**

Sono organi del partito:

- l'Assemblea generale del partito;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo, di cui uno Vicario;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- L'Ufficio Politico;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo possono essere convocati anche fuori della sede sociale.

#### **Art. 7 - L'Assemblea Generale del Partito**

L'Assemblea generale del partito è l'organo deputato ad affrontare il confronto fondamentale sui temi politici e non posti all'ordine del giorno dal consiglio direttivo. Viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando quest'ultimo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o da almeno 1.000 soci o un terzo (1/3) degli stessi. Le convocazioni saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica che ogni socio avrà indicato all'atto dell'iscrizione o in un momento successivo. In mancanza di comunicazione del suddetto indirizzo, l'associato si riterrà domiciliato presso il sito internet dell'Associazione, nella cui pagina iniziale saranno pubblicati gli avvisi di convocazione dell'Assemblea. La convocazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione; in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno, di persona o per delega, tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal suo vicario, o, in loro assenza, dal socio all'uopo nominato dall'assemblea stessa.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, nomina un Segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Il socio nominato segretario redige processo verbale della riunione dell'Assemblea, sottoscrivendolo unitamente al Presidente ed eventualmente agli scrutatori.

L'Assemblea indirizza l'attività del partito ed inoltre: approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio; nomina i componenti del Consiglio Direttivo; delibera gli eventuali regolamenti interni e

le loro variazioni; delibera sulle modifiche dello Statuto; delibera sullo scioglimento del partito e su quant'altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, di qualunque natura esse siano, sono prese a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci del partito. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni in merito alla loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo interessati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare uno o più Liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/96.

Con il superamento dei cinquemila iscritti la partecipazione all'assemblea avverrà tramite delega su base provinciale, in rapporto al numero degli iscritti. Ogni sede provinciale ha diritto ad eleggere un delegato all'assemblea nazionale ogni 100 iscritti. Nel caso di mancato raggiungimento di 100 iscritti, potranno essere accorpate più sedi provinciali fino al raggiungimento del numero minimo di 100 iscritti per la nomina del delegato.

### **Art. 8 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, da tutti i Soci Fondatori e da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri proposti dal Presidente all'Assemblea e da quest'ultima eletti. L'eventuale aggiunta di Consiglieri, oltre il numero minimo di quindici ma senza superare il numero massimo di trenta, sarà decisa dal Presidente in totale autonomia; i Consiglieri aggiunti dal Presidente non necessitano di elezione da parte dell'Assemblea, essendo sufficiente la sola nomina del Presidente, e restano in carica fino alla scadenza (naturale o anticipata) del Consiglio Direttivo, poi decadono con esso. Il Presidente non può procedere a nuove nomine quando nell'arco della stessa giornata siano state presentate le dimissioni dal Consiglio Direttivo di non meno di cinque membri: in tal caso, anche ai sensi dei commi successivi, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili anche per più mandati consecutivi. Fanno parte del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori (di diritto), ed i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota. I soci fondatori hanno facoltà di rinunciare a far parte del consiglio direttivo.

Il primo Consiglio Direttivo sarà formato interamente dai Soci Fondatori e dura in carica fino alla Prima Assemblea generale di partito la quale provvederà all'elezione degli altri componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio stesso rimarrà in carica fino a scadenza, pur potendosi provvedere ad integrarlo su indicazione del Presidente. Il Consigliere subentrante non necessiterà di elezione da parte dell'Assemblea, essendo sufficiente la nomina da parte del Presidente. Il Consigliere subentrante resterà in carica fino alla scadenza (naturale o anticipata) del Consiglio Direttivo, poi decadrà con esso. Qualora il Consiglio Direttivo si riduca al di sotto dei 9 membri, decade e occorre con urgenza nominare un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, inoltre, decade anticipatamente nei seguenti casi: per dimissioni o revoca del Presidente, o quando il Presidente chieda all'Assemblea di essere riconfermato. In caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, quest'ultimo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno i Vice Presidenti su proposta del Presidente, attribuendo ad uno di essi le funzioni Vicarie, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta altresì di: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; predisporre il bilancio; provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea generale, nominare i componenti dell'Ufficio Politico, istituire Commissioni di studi e programmatiche, e in generale

svolgere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano in linea con i principi e le finalità del partito. Il consiglio direttivo può delegare specifiche funzioni ad uno dei propri membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con le modalità previste dall'art. 7, punto 1, del presente Statuto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio da presentare per l'approvazione all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano di appartenenza dei consiglieri presenti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di numero pari di consiglieri presenti, il voto del Presidente sarà determinante. Le deliberazioni di straordinaria amministrazione per essere valide necessitano della presenza di almeno tre soci fondatori e del voto favorevole di almeno due di questi.

Il Presidente nomina tra i presenti un segretario, preposto alla redazione del verbale dell'adunanza. Il verbale è sottoscritto dal segretario stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

#### **Art. 9 - Il Presidente**

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. Egli ha il dovere di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea almeno una volta l'anno per decidere in ordine alla predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea. Può conferire ai soci deleghe per la gestione di attività specifiche, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Decide in merito alle domande di ammissione dei nuovi soci così come dell'esclusione o del recesso degli stessi nonché sui provvedimenti disciplinari da irrogare ai soci per la violazione dei loro obblighi e/o doveri.

Al Presidente è attribuita la firma e la rappresentanza legale del partito di fronte ai terzi ed in giudizio, rappresenta il partito in tutti i rapporti esterni, così nei rapporti con le Istituzioni politiche della Repubblica, con le Organizzazioni internazionali, con altri Partiti politici, i Sindacati, altri enti e associazioni in genere, anche privati, ed in ogni manifestazione e comunicazione che attenga alla partecipazione e alla manifestazione di volontà del partito.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale, con la maggioranza degli aventi diritto al voto e dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente Vicario.

#### **Art. 10 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere viene indicato dal Presidente ed eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno, con la maggioranza relativa dei votanti. Egli ha il compito di conservare il fondo comune del partito, di redigere un elenco dei beni di proprietà della stessa e di tenere aggiornato un registro analitico delle entrate e delle uscite che dovrà presentare in visione al Consiglio Direttivo a semplice richiesta. Il Tesoriere predispose il bilancio sociale e raccoglie le quote sociali.

Il Tesoriere sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal partito, gestisce i conti correnti bancari e postali e procede agli incassi, ma non potrà contrarre debiti con terzi o effettuare spese oltre €. 10.000 senza la firma del Presidente. Il Tesoriere risponde degli impegni di spesa dallo stesso sottoscritti quando non specificamente autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Il tesoriere deve rendicontare al Presidente gli incassi e le spese sostenute almeno ogni tre mesi.

#### **Art. 11 - Il Segretario**

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno, con la maggioranza relativa dei votanti.

Egli ha il compito di curare e conservare tutti gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione del partito.

Il Segretario deve tenere un elenco aggiornato dei soci del partito, collabora alla stesura dei vari preventivi di spesa con il Tesoriere e svolgere tutte le funzioni attribuibili ad una segreteria generale.

#### **Art. 12 – L’Ufficio Politico.**

L’Ufficio politico è costituito dal Presidente o da un suo delegato, da almeno due soci fondatori e da un delegato per ogni regione italiana in cui è attivo il partito. I delegati regionali sono eletti dall’assemblea territoriale come previsto al successivo punto n. 13; i membri rimangono in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo decadendo con esso. I membri nominano il segretario che ha il compito di coordinamento dell’Ufficio e tiene i rapporti con il consiglio direttivo. Il segretario può nominare commissioni e dare specifici incarichi coerenti con la natura dei propri compiti. L’Ufficio è tenuto a rispettare gli indirizzi programmatici del consiglio direttivo. In caso di necessità, il consiglio direttivo può nominare membri aggiuntivi in corso di mandato così come revocare i membri nominati dall’assemblea territoriale. La revoca ha effetto immediato anche se è facoltà dell’interessato presentare appello al collegio dei probiviri. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e definitiva.

L’Ufficio politico ha il compito di tenere i rapporti con gli organismi territoriali degli altri partiti, con la base regionale del partito e con gli organi territoriali delle Istituzioni; provvede ad istruire le pratiche relative ad ogni partecipazione del partito alle consultazioni elettorali sia territoriali che centrali; promuove l’associazione al partito in ciascun ambito regionale; si incarica di portare a compimento specifici incarichi attribuiti dal consiglio direttivo; informa il consiglio direttivo dell’attività svolta, dei risultati raggiunti e delle problematiche riscontrate almeno ogni sei mesi.

#### **Art. 13 - I Rappresentanti Locali**

Fatta salva la struttura nazionale riportata dal presente Statuto, gli iscritti al Partito dovranno designare tramite elezioni territoriali i propri rappresentanti locali - regionali, provinciali, e comunali - in piena autonomia convocando i soci del partito con le modalità di cui all’art. 7. La durata del mandato è di tre anni salvo revoca o dimissioni.

Il consiglio direttivo può revocare, per gravi motivi, i rappresentanti locali sentito preventivamente il parere non vincolante dell’Ufficio politico. La revoca ha effetto immediato anche se è facoltà dell’interessato presentare appello al collegio dei probiviri. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e definitiva.

I Rappresentanti Locali regionali siedono di diritto nel "Ufficio politico" del partito.

I compiti dei rappresentanti locali saranno definiti da apposito regolamento.

I primi rappresentanti locali sono nominati dal consiglio direttivo.

#### **Art. 14 - Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall’assemblea generale. Essi potranno essere anche non soci. Il primo Collegio sarà nominato dal Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori, e resterà in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Il secondo Collegio, così come i successivi, resterà in carica per 3 anni.

Il Collegio opera solo con i tre membri effettivi, ad eccezione del caso in cui debba esprimersi riguardo ad un suo stesso membro: solo in questa eventualità il membro in questione non partecipa alla decisione che lo riguarda personalmente ed è sostituito da un membro supplente tratto a sorte. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Decide inoltre sulle controversie tra i soci e il partito e sulle controversie tra soci inerenti l’attività del partito. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono insindacabili.

#### **Art. 15 – Bilancio**

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, tranne per il primo esercizio che potrà avere durata inferiore, decorrendo dalla data di sottoscrizione del presente statuto. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo,

sulla base dei dati forniti dal tesoriere, redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.

**Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigente in materia.